

# CASTOR INTERNATIONAL

## Piano Internazionale di Partecipazione Azionaria del Gruppo VINCI

### Offerta 2025

#### GUIDA LOCALE PER L'ITALIA

È stato invitato a investire in azioni nell'ambito di Castor International, il Piano internazionale di Partecipazione Azionaria del Gruppo VINCI. Il presente documento riporta i termini e le condizioni specifiche per l'Italia e integra i documenti del Piano (regolamento del Piano Internazionale di Partecipazione Azionaria del Gruppo VINCI), la Brochure Informativa ed il modulo di sottoscrizione. Riporta inoltre una sintesi degli effetti fiscali del Suo investimento. Si prega di notare che né VINCI né il Suo datore di lavoro prestano o presteranno alcuna consulenza personale, finanziaria o fiscale in relazione alla presente offerta.

La decisione di aderire o meno al Piano spetta esclusivamente a Lei, alla luce della Sua situazione particolare e della consulenza eventualmente ricevuta. La Sua decisione non avrà alcun impatto sul Suo rapporto di lavoro con il gruppo VINCI o qualsiasi diritto o benefit a Lei spettanti in virtù del Suo rapporto di lavoro.

La presente costituisce un'offerta ad aderire a un'offerta estera di azioni rivolta ai dipendenti, soggetta alla legge francese. Qualsiasi controversia relativa al Piano e al suo funzionamento sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali francesi.

Si prega di leggere attentamente le informazioni che seguono prima di assumere una decisione di investimento.

Il Piano Castor International 2025 è esente dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. i) del Regolamento (UE) 2017/1129 (c.d. "Regolamento prospetto"), direttamente applicabile in Italia.

#### Requisiti di partecipazione

Potrà a partecipare all'offerta se:

- (i) è stato alle dipendenze del gruppo VINCI per almeno 6 mesi, anche in via non continuativa, nel corso degli ultimi 12 mesi; e
- (ii) è ancora alle dipendenze della controllata italiana di VINCI S.A. al momento della sottoscrizione dell'offerta.

#### Prezzo di sottoscrizione

Non sarà offerto alcuno sconto. Il prezzo di sottoscrizione sarà pari al prezzo di riferimento, ossia la media dei prezzi medi ponderati per il volume delle azioni VINCI sulla Borsa di Parigi nei 20 giorni di mercato aperto antecedenti alla data di fissazione del prezzo (ossia fino al 23 maggio 2025, incluso). Il periodo di sottoscrizione inizierà poco dopo la data di fissazione del prezzo (si prevede che la data di fissazione del prezzo sarà il 23 maggio 2025 e che il periodo di sottoscrizione decorra dal 26 maggio 2025, ossia il giorno lavorativo successivo alla data di fissazione del prezzo).

Il Suo investimento personale sarà integrato da VINCI con azioni supplementari gratuite ("Bonus Share"). Le Bonus Share saranno assegnate ai dipendenti che avranno aderito all'Offerta alla data dell'aumento di capitale e risulteranno ancora alle dipendenze del gruppo VINCI al momento dell'assegnazione.

#### Rapporto di corrispondenza:

Tranche di corrispondenza: Investimento del dipendente/Rapporto di corrispondenza/Corrispondenza massima.

| Tranche di corrispondenza:<br>Investimento del dipendente                   | Rapporto di corrispondenza              | Corrispondenza massima                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Da 1 a 10 azioni                                                            | 2 Bonus Share per azione sottoscritta   | 20 Bonus Share                                                                                        |
| Successive 30 azioni<br>(vale a dire, un investimento totale di 40 azioni)  | 1 Bonus Share per azione sottoscritta   | 50 Bonus Share:<br>- 20 nella prima tranche<br>- 30 nella seconda tranche                             |
| Successive 60 azioni<br>(vale a dire, un investimento totale di 100 azioni) | 1 Bonus Share per 2 azioni sottoscritte | 80 Bonus Share:<br>- 20 nella prima tranche<br>- 30 nella seconda tranche<br>- 30 nell'ultima tranche |
| Dalla 101a azione sottoscritta                                              | Nessuna Bonus Share                     | 80 Bonus Share:<br>- 20 nella prima tranche<br>- 30 nella seconda tranche<br>- 30 nell'ultima tranche |

## Condizioni di maturazione:

Le Bonus Share rappresentano diritti condizionati a ricevere azioni VINCI senza ulteriori pagamenti, subordinati al perdurare del Suo rapporto di lavoro con il gruppo VINCI e alla detenzione delle azioni sottoscritte per un periodo di maturazione pari a 3 anni. Il diritto all'assegnazione delle Bonus Share decade nelle seguenti ipotesi:

- se l'ultimo giorno del periodo di maturazione non risulta più alle dipendenze di una società del Gruppo Vinci;
- se ha venduto le Sue azioni VINCI a seguito di un evento di rimborso anticipato (si veda il riquadro "Eventi di Rimborso Anticipato" che segue).

Le Bonus Share (ove non decadute) saranno corrisposte al termine del periodo di maturazione triennale.

Durante il periodo di maturazione triennale, i dipendenti non saranno in possesso delle Bonus Share, ma avranno esclusivamente il diritto di ricevere gratuitamente azioni VINCI, subordinatamente alla condizione di maturazione.

## Periodo di sottoscrizione

Potrà inviare la Sua richiesta di sottoscrizione tra il 26 maggio e il 13 giugno 2025.

## Eventi di rimborso anticipato

L'investimento nella presente offerta dovrà essere detenuto (o "vincolato") per un periodo di tre anni, salvo verificarsi di uno degli eventi di risoluzione anticipata elencati di seguito:

- i. disabilità del dipendente;
- ii. morte del dipendente;
- iii. cessazione del rapporto di lavoro con il gruppo VINCI;
- iv. cessazione dell'appartenenza del datore di lavoro al gruppo VINCI, a seguito della riduzione della partecipazione o del controllo di VINCI nella società.

Tali eventi di risoluzione anticipata sono definiti dal Piano Internazionale di Partecipazione Azionaria del Gruppo VINCI con riferimento alla legge francese e saranno interpretati e applicati in conformità alla stessa. Lei non potrà ritenere che uno di tali eventi si sia verificato, se non dopo aver descritto il Suo caso specifico al Suo datore di lavoro e fornito la documentazione di supporto richiesta, ed aver ricevuto conferma da quest'ultimo che tale evento si applica alla Sua situazione.

In caso di rimborso anticipato delle Sue azioni, non avrà più diritto a ricevere le Bonus Share. Si noti che in determinati casi previsti dal Piano Internazionale di Partecipazione Azionaria del Gruppo e sintetizzato nella Brochure Informativa, e indipendentemente dalla richiesta di rimborso anticipato, potrà spettarLe un compenso in denaro in sostituzione della consegna di Bonus Share.

## Procedura di sottoscrizione

L'importo massimo della sottoscrizione è pari al 25% del Suo compenso annuo lordo stimato (escluse le Bonus Share). L'importo minimo è fissato al prezzo di sottoscrizione di una azione VINCI. Nel caso in cui il numero di azioni richieste dai dipendenti superi il numero di azioni disponibili, VINCI assegnerà un numero ridotto di azioni. In tal caso, l'importo dell'investimento sarà ridotto di conseguenza e gli importi non investiti saranno rimborsati.

Per partecipare all'offerta potrà presentare il modulo di sottoscrizione in forma cartacea: in tal caso il modulo di sottoscrizione dovrà essere consegnato al dipartimento Risorse Umane, unitamente all'attestazione del pagamento dell'importo della sottoscrizione.

Potrà inoltre inviare la Sua richiesta di sottoscrizione accedendo al sito [castorvinci.com](https://castorvinci.com), e utilizzando l'ID utente e la password di accesso forniti separatamente. Affinché la sottoscrizione online sia presa in considerazione, dovrà presentare al dipartimento Risorse Umane attestazione del pagamento dell'importo di sottoscrizione entro la scadenza richiesta.

Si noti che in caso di invio del modulo di sottoscrizione in forma cartacea ed elettronica, quello trasmesso online prevarrà, indipendentemente dalla data di invio, e il modulo di sottoscrizione in forma cartacea ed il relativo pagamento non saranno elaborati.

## Informazioni fiscali

La presente guida indica i principi generali applicabili al momento dell'adesione all'offerta che si prevede si applicheranno ai dipendenti che (i) sono e rimangono fino alla dismissione del loro investimento residenti in Italia ai fini della normativa fiscale italiana e della Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Francia del 5 ottobre 1989 (la "Convenzione"), (ii) sono alle dipendenze di una società controllata da VINCI e sono soggetti al sistema previdenziale italiano e (iii) sono ammessi a fruire dei benefici della Convenzione, che può non essere applicabile in tutti i casi specifici.

La presente sintesi viene fornita a scopo meramente informativo e non può considerarsi completa ed esaustiva. Per un parere definitivo sul regime fiscale applicabile all'offerta di azioni di VINCI (le "Azioni"), si invita il dipendente a rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Gli effetti fiscali descritti nel prosieguo si basano sulla normativa fiscale e le prassi fiscali italiane, nonché sulla Convenzione, come applicabili alla data del novembre 2024. Tale normativa, prassi e Convenzione sono passibili di modifica nel tempo, anche con effetto retroattivo.

### Tassazione in Francia

La sottoscrizione o la vendita di azioni VINCI non dovrebbero essere soggette a oneri fiscali o previdenziali in Francia.

L'assegnazione, la consegna o la vendita di VINCI gratuite (Bonus Share) non dovrebbero essere soggette a oneri fiscali o previdenziali in Francia.

Gli eventuali dividendi ricevuti in relazione alle azioni VINCI saranno soggetti alla ritenuta fiscale francese come di seguito descritto.

### Tassazione in Italia

#### I. Tassazione applicabile alla sottoscrizione:

Al momento della sottoscrizione, Lei potrebbe essere soggetto a imposizione fiscale in relazione allo sconto sul valore di mercato delle azioni, come di seguito descritto, e al finanziamento a tasso zero qualora opti per il pagamento rateale. Non sarà invece soggetto a imposizione fiscale per quanto riguarda l'assegnazione di diritti condizionati alle Bonus Share.

L'eventuale differenza positiva (la "**Differenza**") tra (a) il prezzo ufficiale medio **di Borsa** delle Azioni registrato nell'ultimo mese (ossia nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione delle Azioni - che coincide con il momento in cui le Azioni entrano nella Sua disponibilità giuridica - e lo stesso giorno del mese precedente) e (b) il prezzo pagato per la sottoscrizione delle Azioni costituisce, in linea di principio, reddito da lavoro dipendente soggetto alle imposte ed ai contributi previdenziali in Italia alle aliquote sotto indicate alla data di assegnazione.

Tuttavia, potrebbe applicarsi un'esenzione dalle imposte sui redditi e dai contributi previdenziali per un importo non superiore complessivamente in ciascun periodo d'imposta a € 2.065,83, a condizione che: (1) le Azioni siano offerte a tutti i dipendenti; (2) le Azioni non siano riacquistate da VINCI o dal Suo datore di lavoro o, secondo l'interpretazione delle autorità fiscali italiane, da qualsiasi soggetto che controlla l'emittente, e che (3) in ogni caso Lei non venda le Azioni prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di sottoscrizione/consegna delle Azioni. Se una qualsiasi Differenza supera l'importo di Euro 2.065,83 in un anno solare, l'eccedenza costituisce reddito da lavoro dipendente ed è soggetta alle imposte sul reddito e ai contributi previdenziali secondo il regime ordinario dell'anno di sottoscrizione alle aliquote indicate di seguito.

Se le condizioni di cui ai punti (2) e (3) non saranno soddisfatte in futuro (ad esempio, in caso di recesso anticipato), l'importo della Differenza che non ha concorso a formare il reddito sarà assoggettato alle imposte sul reddito e ai contributi previdenziali quale reddito da lavoro dipendente secondo il regime ordinario applicabile alla data di vendita delle Azioni. In tal caso, dovrà informare il Suo datore di lavoro dell'intervenuta vendita delle Azioni.

Le imposte sul reddito e i contributi previdenziali eventualmente dovuti sono trattenuti dal Suo datore di lavoro dallo stipendio relativo al periodo di paga durante il quale si verifica l'evento impositivo (ovvero il mese di acquisto delle azioni e ricevimento delle Bonus Share) o, in caso di incapienza dello stipendio, Le potrà essere richiesto di fornire al Suo datore di lavoro i fondi necessari per pagare le imposte e i contributi previdenziali dovuti.

Quando dovuta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica con aliquote progressive in considerazione dell'ammontare complessivo del reddito imponibile<sup>(1)</sup>. Attualmente, le aliquote di imposta sono le seguenti:

- per redditi imponibili fino a Euro 28.000: 23 %;
- per redditi imponibili oltre Euro 28.000 e fino a Euro 50.000: 35 %;
- per i redditi imponibili oltre Euro 50.000: 43 %.

A detta imposta vanno aggiunte le addizionali regionali e comunali applicabili con aliquote differenziate a seconda della Regione e del Comune di residenza del dipendente.

(1) Si segnala che la base imponibile è ridotta del 50% (con un limite annuo di 600.000 euro) per un periodo di cinque anni per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e si qualificano per il regime fiscale speciale dei lavoratori rimpatriati (tale regime speciale può essere esteso per un ulteriore periodo di tre anni, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni) ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. del 14 settembre 2023, n. 209, e successive modifiche.

Per i dirigenti di imprese che operano nel settore finanziario (si prega di notare che, in base all'orientamento della Corte di Cassazione e delle autorità fiscali italiane, si ritiene che tale settore includa anche le società holding) potrebbe essere applicata un'aliquota addizionale del 10% sulla componente variabile (compresi bonus, azioni gratuite e stock option) della retribuzione che eccede il triplo della componente fissa (in base a diverse sentenze della Corte di Cassazione sussiste il rischio che la suddetta addizionale del 10% si applichi a tutti i compensi variabili eccedenti la componente fissa della remunerazione a prescindere dal fatto che eccedano il triplo della stessa). Tale addizionale si applica sull'intero ammontare variabile eccedente la componente fissa.

Quando dovuti, i contributi previdenziali interamente a carico del Suo datore di lavoro possono variare dal 36% al 46%, di cui circa il 9-10% sarà a Suo carico, e possono essere soggetti a massimali a seconda delle circostanze.

Inoltre, qualora Lei abbia optato per il pagamento dell'importo di sottoscrizione tramite deduzione dallo stipendio in 12 rate, l'assistenza finanziaria fornita dal Suo datore di lavoro potrebbe essere considerata un beneficio imponibile.

La concessione da parte del datore di lavoro di agevolazioni di pagamento (vale a dire prestiti o pagamenti anticipati per la sottoscrizione di azioni) a un tasso di interesse scontato o senza interessi è generalmente considerata un reddito da lavoro dipendente soggetto a imposizione (fringe benefit). In tal caso, in generale, un ammontare pari al 50% dell'eventuale differenza positiva tra (i) l'importo degli interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto applicabile al termine di ciascun anno (ora il tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea) e (ii) l'eventuale tasso di interesse effettivamente applicato costituisce reddito da lavoro dipendente<sup>(2)</sup>. L'eventuale reddito di questo tipo è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ai contributi previdenziali alle stesse aliquote e secondo le stesse modalità sopra descritte in relazione alla Differenza.

In base ad alcune interpretazioni della Circolare 23 dicembre 1997, n. 326 dell'Agenzia delle Entrate, vi sono argomenti per sostenere che i pagamenti rateali da dedurre dallo stipendio del dipendente non dovrebbero innescare alcun evento imponibile.

## **II. Tassazione applicabile in relazione alla consegna delle Bonus Share:**

A condizione che tutte le condizioni siano soddisfatte, le Bonus Share Le saranno consegnate alla fine del periodo di maturazione nel 2028. In alcuni casi, Lei potrebbe avere diritto al pagamento di un compenso in denaro da parte del Suo datore di lavoro in sostituzione della consegna delle Bonus Share, come stabilito nel Piano internazionale di Partecipazione Azionaria dei Dipendenti e riassunto nella Brochure Informativa.

La tassazione in Italia avviene al momento della consegna delle Bonus Share sul Suo conto (nella misura in cui esse entrano nella Sua disponibilità giuridica).

Le imposte sul reddito delle persone fisiche e i contributi previdenziali sono applicati in Italia con le stesse modalità sopra descritte per qualsiasi Differenza (compreso il regime di esenzione fino a Euro 2.065,83 per ciascun anno solare qualora siano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti specificate nella Parte I).

Con riferimento al periodo di detenzione, il periodo di lock-up di tre anni si applica a partire dalla data in cui le Bonus Share entrano nella Sua disponibilità giuridica. In particolare, la base imponibile è costituita dal valore equo di mercato delle Bonus Share alla data in cui le Bonus Share entrano nella Sua disponibilità giuridica (pari al prezzo ufficiale medio di borsa registrato nell'ultimo mese, vale a dire nel periodo compreso tra la data in cui le Bonus Share entrano nella Sua disponibilità giuridica e la stessa data del mese precedente).

Qualora Lei riceva il compenso in denaro in sostituzione della consegna di Bonus Share, tale compenso in denaro sarà considerato reddito da lavoro ordinario e soggetto all'aliquota fiscale ordinaria e ai contributi previdenziali applicabili al salario ordinario che Lei riceve.

## **III. Tassazione applicabile ai dividendi:**

Lei sarà soggetto a tassazione per quanto riguarda i dividendi, qualora tali dividendi vengano pagati in relazione alle azioni VINCI. I dividendi saranno soggetti alla ritenuta fiscale del 12,80% prevista dalla legge francese.

I dividendi saranno imponibili anche in Italia. Considerato che le Sue azioni sono detenute in un conto azionario gestito da Amundi ESR e che i dividendi non sono percepiti tramite l'intervento di un soggetto italiano che agisce come sostituto d'imposta, Lei sarà tenuto a includere tali dividendi nella Sua dichiarazione annuale dei redditi e a pagare un'imposta sostitutiva del 26%. I dividendi devono essere inclusi nella Sua dichiarazione annuale dei redditi presentata in Italia riferita all'anno di percezione dei dividendi e la relativa imposta deve essere pagata di conseguenza.

L'imposta sostitutiva all'aliquota del 26% deve essere applicata sull'ammontare lordo dei dividendi. Sui dividendi non sono dovuti contributi previdenziali.

In base alle regole generali, Lei potrà richiedere all'autorità fiscale italiana un credito d'imposta per l'importo della ritenuta fiscale francese sull'ammontare dei dividendi. Potrà presentare tale richiesta nella Sua dichiarazione dei redditi annuale o separatamente, con documenti giustificativi quali la prova dell'importo della ritenuta fiscale in Francia fornita dalla banca francese Amundi ESR. Tuttavia, La preghiamo di notare che, in linea di principio, l'autorità fiscale italiana concede un credito d'imposta esclusivamente nei casi in cui le azioni siano detenute presso una banca italiana. Tuttavia recenti sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria e della Corte di Cassazione hanno concluso in senso opposto a tale approccio.

---

(2) Ai sensi della Legge 191/2023, entrata in vigore il 17 dicembre 2023, il tasso ufficiale di sconto sarà calcolato alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito.

#### **IV. Imposta di bollo e imposta sul patrimonio:**

Le persone fisiche residenti in Italia sono soggette a un'imposta di bollo in Italia sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari e attività detenute presso un intermediario con sede in Italia. Secondo la normativa fiscale italiana, si presume che la comunicazione sia inviata almeno una volta all'anno.

L'imposta di bollo si applica con aliquota dello 0,2%. La base imponibile è costituita dal valore di mercato (o, in mancanza, dal valore nominale o di rimborso) alla fine del periodo di riferimento per ogni comunicazione (in caso di detenzione per una frazione di anno, il calcolo è fatto pro-rata).

Qualora le Azioni e/o le Bonus Share siano detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia, è dovuta in Italia un'imposta patrimoniale pari allo 0,2%<sup>(3)</sup>. La base imponibile è costituita dal valore di mercato (o, in mancanza, dal valore nominale o di rimborso) alla fine di ogni periodo d'imposta o, se i titoli non sono più detenuti alla fine dell'anno, alla fine del periodo di detenzione. La potenziale doppia imposizione è evitata riconoscendo ai residenti italiani un credito d'imposta per le eventuali imposte patrimoniali assolate all'estero su tali attività finanziarie, nei limiti dell'imposta dovuta in Italia.

#### **V. Tassazione applicabile al momento della vendita delle azioni:**

L'eventuale plusvalenza realizzata al momento della vendita delle Sue azioni sarà soggetta ad imposta sostitutiva all'aliquota del 26%. La plusvalenza imponibile sarà pari alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di sottoscrizione o l'intero prezzo di vendita delle Bonus Share.

Lei dovrà indicare la plusvalenza realizzata in sede di dichiarazione annuale dei redditi e versare l'imposta sostitutiva del 26%.

Non sono dovuti contributi previdenziali sulle plusvalenze.

Tuttavia, se la vendita avviene nei primi tre anni dalla sottoscrizione o dopo la consegna delle Bonus Share, o se tale vendita è effettuata in qualsiasi momento a favore di VINCI o del Suo datore di lavoro, la Differenza inizialmente esentata, diverrà imponibile e sarà soggetta alle imposte sul reddito delle persone fisiche, oltre addizionali e contributi previdenziali al momento della vendita delle azioni come reddito da lavoro dipendente secondo il regime ordinario. In tal caso, potrà dedurre dalla Sua plusvalenza l'importo che è stato assoggettato alle imposte sul reddito come reddito da lavoro dipendente.

#### **VI. Obblighi di segnalazione in relazione alla detenzione delle azioni:**

A fini di monitoraggio fiscale, i dipendenti sono tenuti a indicare, al termine del periodo d'imposta o al termine del periodo di detenzione, nel quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche da presentare in Italia (o in un modulo apposito nel caso in cui siano esenti dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi), l'importo degli investimenti detenuti all'estero nel periodo d'imposta, da cui possono derivare redditi imponibili in Italia. Le azioni si qualificano come investimenti all'estero ai fini della normativa italiana in materia di obblighi dichiarativi.

---

(3) Si segnala che, a seguito di una recente modifica della normativa fiscale, l'aliquota ordinaria è aumentata allo 0,4 per cento per gli investimenti finanziari detenuti in determinati Paesi individuati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche. La Francia non fa parte di tale elenco.